



[CIRCOLARE MENSILE]

[aprile 2011]

Sommario

Sommario.....	1
MODELLO TR PER L'UTILIZZO DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE.....	1
REVERSE CHARGE SU TELEFONINI E DISPOSITIVI A CIRCUITO INTEGRATO.....	2
ELENCHI SULLE OPERAZIONI NON SOGGETTE A FATTURAZIONE SUPERIORI A 3.600 euro.....	3
CEDOLARE SECCA SULLA LOCAZIONE DI IMMOBILI ABITATIVI DA PARTE DI PERSONE FISICHE: ULTIME NOVITÀ.....	4
DICHIARAZIONE DEI REDDITI: MODELLO UNICO PF.....	7
IMPRESE DEL SETTORE TESSILE: QUANTIFICATO L'IMPORTO DELLA DETASSAZIONE (c.d. Tremonti-quater).....	12
INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI FEBBRAIO 2011.....	13

MODELLO TR PER L'UTILIZZO DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE

(Scadenza presentazione: 30 aprile 2011)



Il modello TR deve essere utilizzato dai contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un'eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e **che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza ovvero intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi contribuiti e premi**, (c.d.

compensazione orizzontale o esterna).

Si ricorda che (a norma dell'art. 38-bis, co. 2, del DPR 633/72) il credito IVA infrannuale può essere richiesto a rimborso unicamente nelle seguenti fattispecie:

- **aliquota media**: quando vengono esercitate esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle

dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'art. 17, co.5, 6, 7 (reverse charge interno);

- **operazioni non imponibili:** quando vengono effettuate operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
- **non residenti** identificati direttamente o con rappresentante fiscale in Italia;
- **acquisto e/o importazione di beni ammortizzabili** per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e/o importazioni di beni e servizi imponibili Iva.

La presentazione del modello, che deve essere effettuata esclusivamente per via telematica, deve intervenire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di chiusura del trimestre, con riferimento ai soli primi tre trimestri, quindi:

- entro il 30/04/2011: per il I° trimestre;
- entro il 31/07/2011: per il II° trimestre;
- entro il 31/10/2011: per il III° trimestre.

In merito alle **modalità di utilizzo** in compensazione del credito Iva trimestrale, si ricorda che lo stesso può avvenire esclusivamente nel rispetto delle regole di cui al D.L. n. 78/2009; in particolare:

- per crediti **non superiori ad 10.000 euro**, la compensazione può avvenire **solo dopo la presentazione del modello TR** (non dal primo giorno del mese di presentazione, come avveniva in passato);
- per crediti Iva **superiori ad 10.000 euro**, la compensazione può avvenire solo **a partire dal giorno 16 del mese successivo quello di presentazione del modello**.

La soglia di 10.000 euro deve essere valutata considerando complessivamente tutti i crediti Iva trimestrali (ma non quello annuale) relativi a ciascun anno (quindi anche quelli di un precedente trimestre).

REVERSE CHARGE SU TELEFONINI E DISPOSITIVI A CIRCUITO INTEGRATO

(Chiarimenti R.M. 36/E del 31/03/2011)



Come già comunicato con la nostra circolare del gennaio scorso, **dal 1° aprile 2011** decorre l'obbligo di applicazione del c.d. "reverse charge" (o inversione contabile) alle **cessioni**, che si verificano in tutte le fasi di commercializzazione **precedenti la vendita al dettaglio**, di **telefoni cellulari** e di **dispositivi a circuito integrato**. Di conseguenza, sono esclusi dal relativo obbligo i commercianti al minuto di cui all'art. 22, comma 1, n. 1) del DPR n. 633/1972, ossia quelli autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante. Il suddetto sistema resta, altresì, precluso quando le cessioni sono poste in essere, da soggetti diversi dai commercianti al minuto, direttamente nei confronti degli utilizzatori finali; con riferimento ai telefoni cellulari, tale ipotesi si verifica quando la cessione di uno o più cellulari sia accessoria alla fornitura del c.d. "traffico telefonico".

Per quanto riguarda i dispositivi a circuito integrato, il reverse charge si applica se le relative cessioni **sono anteriori** alla loro installazione in prodotti (personal computer, server aziendali e apparati analoghi) destinati al consumatore finale.

Dal punto di vista oggettivo, i beni interessati dalla disposizione in esame sono:

- i telefoni cellulari (e non anche i relativi componenti ed accessori se ceduti separatamente¹);
- i dispositivi a circuito integrato (microprocessori e unità centrali di elaborazione) ma solo prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.

In merito al funzionamento del meccanismo del reverse charge, si ricorda che:

- **Il cedente** i beni è tenuto ad emettere fattura senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 21 e seguenti del D.P.R. n. 633 del 1972 e con l'indicazione della norma che prevede l'applicazione del reverse charge (art. 17, comma 6, lett. c),).
- **Il committente** dovrà integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e annotarla nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi, di cui agli artt. 23 o 24 del D.P.R. n. 633 del 1972, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro degli acquisti di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 633 del 1972.

E' stato altresì chiarito che il *reverse charge* deve essere applicato anche in occasione di successive rettifiche dell'imponibile e dell'imposta poste in essere attraverso la procedura di variazione (ex art. 26, DPR n. 633/72), purché le relative note di accredito si riferiscano ad operazioni effettuate dal 1° aprile 2011. In questi casi sarà l'acquirente ad attivarsi, con il conseguente obbligo di rettifica da parte del cedente.

Da ultimo, si segnala che in caso di violazione degli obblighi connessi al meccanismo del *reverse charge* è prevista una sanzione amministrativa compresa tra il 100% ed il 200% dell'imposta, con un minimo di 258 euro a carico del cessionario che non assolve l'imposta (mediante il meccanismo dell'inversione contabile). La medesima sanzione è applicabile al cedente che addebita irregolarmente l'imposta in fattura omettendone il versamento. È inoltre prevista una responsabilità solidale tra cedente e cessionario per il pagamento della sanzione e dell'imposta.

ELENCHI SULLE OPERAZIONI NON SOGGETTE A FATTURAZIONE SUPERIORI A 3.600 euro

(Nuovo adempimento: decorrenza dal 1° maggio 2011)



Come già comunicato con la nostra circolare del gennaio scorso, il DL 78/2010 ha introdotto l'obbligo di comunicazione telematica per le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute) rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro (al netto dell'imposta applicata), documentate da fattura.

Con riferimento alle **operazioni di importo non inferiore a 3.600 euro al lordo dell'IVA**, non soggette all'obbligo di fatturazione, (ossia quelle inerenti il commercio al dettaglio o le prestazioni di servizi erogate a privati), l'Agenzia delle Entrate, per l'anno 2011, ha previsto una particolare disciplina transitoria; nello specifico, si è stabilito che dette operazioni formeranno oggetto di comunicazione con riferimento a quelle effettuate a partire dal 1° maggio 2011.

Pertanto, **a decorrere dal prossimo 1° maggio 2011**, anche per operazioni per le quali non viene emessa fattura ma soltanto ricevuta fiscale o scontrino, se pari o superiori ai 3.600 euro, **occorrerà rilevare i dati dell'acquirente** (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e numero di

¹ Al contrario, qualora ceduti unitamente ai telefonini, il reverse charge va comunque applicato sull'intera cessione nel rispetto del principio di accessorietà sancito dall'art. 12, co.1, del DPR: 633/72;

codice fiscale). A tal fine potrebbe essere opportuno richiedere, e trattenere, copia del documento di identità e del codice fiscale del cliente.

Si ricordi, inoltre, che il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010 precisa che *"qualora siano stipulati più contratti tra loro collegati, ai fini del calcolo del limite si considera l'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i predetti contratti"*. Di conseguenza, ad esempio, qualora un cliente dovesse acquistare una cucina componibile separando le diverse componenti in più scontrini fiscali inferiori alla soglia di 3.600 euro ma l'acquisto complessivamente considerato risulti superi a detto ammontare, l'operazione sarà comunque oggetto di comunicazione.

L'impatto del nuovo obbligo, come osservato da più parti, è estremamente oneroso per tutti i contribuenti e, in particolare, per quei contribuenti che operano con il pubblico emettendo, in luogo della fattura di vendita, lo scontrino o la ricevuta fiscale. La stessa Agenzia delle Entrate, in occasione di un recente incontro con la stampa specializzata, ha auspicato una rivisitazione dell'impianto normativo volto ad una semplificazione della disposizione in commento al fine di semplificare e sgravare il nuovo adempimento posto a carico dei contribuenti di cui trattasi. In particolare, è auspicato che l'obbligo di comunicazione, per quanto riguarda le operazioni non inferiori a 3.600 euro inerenti il commercio al minuto o le prestazioni di servizi verso privati per le quali non sussiste l'obbligo di fatturazione, divenga obbligatorio solo in relazione a pagamenti effettuati per contanti.

Purtroppo, in attesa della semplificazione auspicata, dal 1° maggio p.v., l'obbligo decorre su tutte le operazioni suddette a prescindere dalla modalità di pagamento.

In ogni caso, lo scrivente si riserva di ritornare sull'argomento non appena dovessero intervenire novità in merito all'obbligo in questione.

CEDOLARE SECCA SULLA LOCAZIONE DI IMMOBILI ABITATIVI DA PARTE DI PERSONE FISICHE: ULTIME NOVITÀ

Provvedimento A.E. del 7/04/2011



Come già anticipato nella nostra circolare di marzo, l'art. 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, concernente 'Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale', ha previsto un regime di tassazione facoltativo degli **immobili ad uso abitativo** locati per finalità abitative e per le relative pertinenze locatate congiuntamente all'abitazione. In particolare è stata prevista la possibilità di optare per un **regime facoltativo di imposizione** degli anzidetti immobili, in luogo della vigente tassazione ordinaria.

Tale nuovo regime di tassazione (c.d. "cedolare secca") è riservato unicamente alle persone fisiche, soggette ad Irpef, che percepiscono canoni di locazione di immobili ad uso abitativo e delle relative pertinenze.

Risultano pertanto **esclusi dall'opzione**:

- i soggetti Irpef che detengono l'immobile ad uso abitativo in regime d'impresa, arte o professione;
- i soggetti Irpef che percepiscono il canone di locazione per un immobile che non rientra tra quelli ad uso abitativo;
- i soggetti IRES compresi anche gli enti non commerciali indipendentemente dal fatto che l'utilizzo, del bene immobile ad uso abitativo, sia riferito all'ambito commerciale o meno.

Come già puntualizzato, **l'opzione può essere effettuata unicamente dal locatore** in sede di registrazione del contratto oppure in caso di proroga, anche tacita, nel termine di versamento dell'imposta di registro. In caso di mancato esercizio dell'opzione nella prima annualità del contratto è possibile optare per le annualità successive nel termine per il versamento dell'imposta di registro.

L'opzione ha validità per l'intera durata del contratto o della proroga. L'opzione esercitata nelle annualità successive alla prima ha validità per la durata residua del contratto. La stessa può essere revocata in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella di esercizio dell'opzione entro il termine per il pagamento dell'imposta di registro. Nelle annualità successive è possibile esercitare nuovamente l'opzione.

Nel caso in cui il locatore non opti, resta applicabile il regime di tassazione ordinario.

Il nuovo sistema di tassazione alternativo consiste nell'applicazione sul canone di locazione di un'imposta operata nella forma della **cedolare secca, sostitutiva**:

- dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e delle relative addizionali;
- dell'imposta di registro;
- dell'imposta di bollo sul contratto di locazione.

Si ricorda che qualora il locatore opti per la "cedolare secca" lo stesso non avrà più la possibilità di operare l'aumento del canone agganciato all'aumento ISTAT, anche se previsto contrattualmente. A tal fine, **a pena di inefficacia dell'opzione**, va **comunicata preventivamente** all'inquilino, **con lettera raccomandata**, la rinuncia, per il periodo di durata dell'opzione, alla facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, incluso quello ISTAT.

Nel caso di esercizio dell'opzione per l'applicazione della "cedolare secca", il canone annuo di locazione sarà soggetto alla seguente tassazione:

- **21%** per i contratti di locazione a canone "libero";
- **19%** per i contratti di locazione a canone "concordato" relativi a immobili siti nei Comuni con carenze di disponibilità abitative (che sono individuati dall'art. 1, lett. a) e b) D.L. n. 551/1988) ed in quelli ad alta tensione abitativa.

Se il contratto di locazione ha ad oggetto sia immobili per i quali si è optato per la "cedolare secca" sia immobili assoggettati a tassazione ordinaria l'imposta di registro è applicabile solo sui canoni o parte del canone (in caso di canone unitario) riferibile a quest'ultimi "in proporzione alla rendita". In questi casi, l'imposta di bollo sul contratto di locazione va comunque assolta.

È stato poi stabilito che *"l'opzione esplica effetti solo in capo ai locatori che l'hanno esercitata"*; pertanto, in presenza di più proprietari l'opzione va esercitata distintamente da ciascun locatore. I locatori che non esercitano la suddetta opzione devono versare l'imposta di registro *"calcolata sulla parte del canone di locazione loro imputabile in base alle quote di possesso"*. Anche in questi casi, l'imposta di bollo sul contratto di locazione va comunque assolta.

In ogni caso, l'opzione alla "cedolare secca" **non fa venire meno l'obbligo di registrazione del contratto di locazione** e di dichiarazione del reddito corrispondente nella dichiarazione dei redditi. Con il provvedimento direttoriale del 7/4/2011, viene data piena attuazione al decreto legislativo n. 23 del 2011, stabilendo **le modalità di esercizio dell'opzione, i termini e le modalità di versamento in acconto e a saldo della cedolare secca**, sia per il periodo d'imposta 2011 sia per i periodi successivi. Sempre con lo stesso provvedimento sono stati **approvati i modelli** per l'esercizio dell'opzione.

Quando e come optare per la cedolare secca

Per il 2011, il nuovo regime si applica ai contratti in corso, anche se scaduti o volontariamente risolti prima del 7 aprile.

Scadenza	Quando optare	Varie
Contratti scaduti o risolti, già registrati. Contratti prorogati e con imposta di registro già pagata	Con la dichiarazione del 2012 (relativa ai redditi del 2011)	Nessun rimborso per le imposte di registro e di bollo già versate. Il locatore deve versare l'acconto, se dovuto.
Contratti registrati a partire dal 7/4 o prorogati e con versamento dell'imposta di registro non scaduta	Con la registrazione del contratto	Per i contratti prorogati l'opzione va fatta con il modello 69
Contratti per cui la registrazione scade tra il 7/4 e il 6 giugno	Entro il 6 giugno	
Contratti risolti a partire dal 7/4 o per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento dell'imposta di registro dovuta per la risoluzione	Entro il termine di versamento dell'imposta di registro relativa alla risoluzione	

Acconti per il 2011				
Decorrenza	Acconto	Rate	Scadenza	
Contratti in corso	85%	Se inferiore a 257,52 euro	Unica rata	30 novembre 2011
		Se pari o superiore a 257,52 euro	Due rate: 40% e 60%	Prima rata: 16 giugno 2011 (o 18 luglio con maggiorazione dello 0,40%) Seconda rata: 30 novembre 2011
Contratti in corso al 31 maggio 2011 o scaduti/risolti volontariamente entro il 31 maggio 2011	85%	Due rate: 40% e 60%	Prima rata: 16 giugno 2011 (o 18 luglio con maggiorazione dello 0,40%) Seconda rata: 30 novembre 2011	
Contratti successivi al 31 maggio 2011	85%	Unica rata	30 novembre 2011	
Contratti con decorrenza dal 1° novembre 2011	Non dovuto			

Acconti dal 2012				
Decorrenza	Acconto	Rate	Scadenza	
Tutti	95%	Se inferiore a 257,52 euro	Unica rata	30 novembre di ciascun anno
		Se pari o superiore a 257,52 euro	Due rate: 40% e 60%	Prima rata: 16 giugno (o 16 luglio con maggiorazione dello 0,40%) Seconda rata: 30 novembre.

Per l'esercizio dell'opzione in commento, potrà essere utilizzato un **modello semplificato** di denuncia, da trasmettere esclusivamente in via telematica, per la registrazione del contratto di

locazione e per l'esercizio dell'opzione per la cedolare secca. Detto modello può essere utilizzato per fattispecie più semplici con un numero limitato di locatori e di conduttori (per entrambi i casi in numero massimo di tre), con omogeneità di opzioni e con un contenuto contrattuale limitato alla disciplina del rapporto di locazione. Per la compilazione del modello va utilizzato lo specifico software S.I.R.I.A. (Servizio Internet per la Registrazione dei contratti relativi a Immobili adibiti ad Abitazione);

In alternativa al modello semplificato, dovrà essere utilizzato il mod. 69, "Modello per la richiesta di registrazione degli atti e per gli adempimenti successivi", opportunamente aggiornato dal provvedimento in esame, da presentare in modalità cartacea, in duplice copia, all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Quest'ultimo modello può sostituire il mod. CDC, "Comunicazione Dati Catastali" per gli adempimenti ad esso connessi previsti dal Provvedimento 25.6.2010.

Entrambi i modelli ed il citato software S.I.R.I.A. sono disponibili sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo <http://www.agenziaentrate.gov.it/>.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI: MODELLO UNICO PF

(Prossima scadenza)



In prossimità del termine di presentazione del MODELLO UNICO Persone Fisiche, si ritiene opportuno ricordare alcune disposizioni che riguardano l'obbligo dichiarativo in oggetto.

In particolare si ricorda che:

In via generale, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti che:

- hanno conseguito redditi nell'anno 2010 e non rientrano in specifici casi di esonero;
- sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili, anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito.

In particolare, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi:

- i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (CUD 2011 e/o CUD 2010), nel caso in cui l'imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite;
- i lavoratori dipendenti che direttamente dall'INPS o da altri Enti hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero indicate nelle precedenti tabelle;
- i lavoratori dipendenti a cui il sostituto d'imposta ha riconosciuto deduzioni dal reddito e/o detrazioni d'imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di un solo CUD 2011 o CUD 2010);
- i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d'acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
- i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l'imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi –

- quando sono erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
- i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali non sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all'IRPEF. In tal caso l'obbligo sussiste solo se l'importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33;
 - i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM.

Termine di presentazione della dichiarazione

Il Modello UNICO 2011 Persone Fisiche deve essere presentato entro i termini seguenti:

- dal 2 maggio 2011 al 30 giugno 2011 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
- entro il **30 settembre 2011** se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati o a cura di un ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate.

Modalità e termini di versamento

Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 16 giugno 2011 ovvero entro il 18 luglio 2011 (in quanto il 16 luglio è sabato e il 17 luglio è domenica). A tal fine si ricordi che i contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l'anno 2010 e prima rata di acconto per il 2011) nel periodo dal 17 giugno al 18 luglio 2011 devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Come di consueto, il pagamento delle imposte deve essere effettuato utilizzando il **modello di versamento F24**.

• I contribuenti titolari di partita Iva sono obbligati ad effettuare i versamenti in via telematica con le seguenti modalità:

- direttamente:
 - mediante lo stesso servizio telematico utilizzato per la presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali;
 - ricorrendo ai servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane;
 - utilizzando i servizi di remote banking (CBI) offerti dal sistema bancario.
- tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel che aderiscono ad una specifica convenzione con l'Agenzia delle Entrate ed utilizzano il software fornito loro gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate o che si avvalgono dei servizi on line offerti dalle banche e da Poste Italiane.

• I contribuenti non titolari di partita IVA, possono effettuare i versamenti su modello cartaceo (presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali, agenti della riscossione), oppure possono adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi online dell'Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.

Rateazione

Tutti i contribuenti possono versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, (compresi i contributi risultanti dal quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale), **ad eccezione dell'acconto di novembre che deve essere versato in un'unica soluzione**.

Si ricordi che:

- in ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre;
- la rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi;
- sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo.
- gli interessi da rateazione non devono essere cumulati all'imposta, ma devono essere versati separatamente.

I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 16 giugno 2011, ovvero entro il 18 luglio 2011 (in quanto il 16 luglio è sabato e il 17 luglio è domenica) maggiorando l'importo dovuto dello 0,40% a titolo d'interesse corrispettivo.

La seconda rata deve essere versata entro il 30 giugno 2011 con l'applicazione degli interessi dello 0,16% ovvero entro il 1° agosto 2011 (in quanto il 31 luglio è domenica) con l'applicazione degli interessi dello 0,14%.

Per le rate successive si applicano gli interessi dello 0,33% in misura forfetaria per ogni mese, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento, secondo il seguente prospetto:

RATA	VERSAMENTO	INTERESSI %	VERSAMENTO (*)	INTERESSI %
1 ^a	16 giugno	0,00	18 luglio	0,00
2 ^a	30 giugno	0,16	1° agosto	0,13
3 ^a	1° agosto	0,49	31 agosto	0,46
4 ^a	31 agosto	0,82	30 settembre	0,79
5 ^a	30 settembre	1,15	31 ottobre	1,12
6 ^a	31 ottobre	1,48	30 novembre	1,45
7 ^a	30 novembre		1,81	

(*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

I contribuenti titolari di partita IVA possono anch'essi effettuare il pagamento della prima rata entro il 16 giugno 2011, ovvero entro il 18 luglio 2011 (in quanto il 16 luglio è sabato e il 17 luglio è domenica) maggiorando l'importo dovuto dello 0,40% a titolo d'interesse corrispettivo.

La seconda rata deve essere versata entro il 18 luglio 2011 (in quanto il 16 luglio è sabato e il 17 luglio è domenica) con l'applicazione degli interessi dello 0,33% ovvero, entro il 16 agosto 2011 con l'applicazione degli interessi dello 0,31%.

Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,33% in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento, secondo il seguente prospetto:

RATA	VERSAMENTO	INTERESSI %	VERSAMENTO (*)	INTERESSI %
1 ^a	16 giugno	0,00	18 luglio	0,00
2 ^a	18 luglio	0,33	16 agosto	0,31
3 ^a	16 agosto	0,66	16 settembre	0,64
4 ^a	16 settembre	0,99	17 ottobre	0,97
5 ^a	17 ottobre	1,32	16 novembre	1,30
6 ^a	16 novembre		1,65	

(*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

Compensazione

Si ricorda inoltre, che il contribuente ha la facoltà di compensare nei confronti dei diversi enti

impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS) i crediti e i debiti risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive. Infatti, il modello di pagamento unificato F24 permette di indicare in apposite sezioni sia gli importi a credito utilizzati sia gli importi a debito dovuti. Il pagamento si esegue per la differenza tra debiti e crediti.

Il modello F24 deve essere presentato in ogni caso da chi opera la compensazione, anche se il saldo finale indicato risulti uguale a zero per effetto della compensazione stessa.

Si tenga conto che il **limite massimo** dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili è di euro 516.456,90, per ciascun anno solare.

Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore a tali limiti, la somma in eccesso può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari oppure può essere portata in compensazione nell'anno solare successivo. A tal fine, è importante ricordare che l'importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta non ha rilievo ai fini del limite massimo di euro 516.456,90, anche se la compensazione viene effettuata attraverso il modello F24.

Al fine di agevolare la ricognizione degli **oneri detraibili, deducibili e delle altre detrazioni** che permettono, direttamente o indirettamente, una riduzione del debito d'imposta, si riportano le seguenti tabelle riepilogative:

ONERI DETRAIBILI

Principali spese che danno diritto alla detrazione del 19%

a) Spese sostenute dal contribuente nell'interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico:

- spese sanitarie;
- spese per i mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e i sussidi tecnici informatici dei disabili;
- spese per l'acquisto e la riparazione di veicoli per disabili;
- spese per l'acquisto di cani guida;
- premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni derivanti da contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000;
- premi per assicurazioni sul rischio morte, invalidità permanente superiore al 5%, non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani, derivanti da contratti stipulati o rinnovati dal 1 gennaio 2001;
- spese per l'istruzione secondaria e universitaria;
- spese per attività sportive praticate da ragazzi;
- spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede.

La detrazione spetta anche nelle seguenti particolari ipotesi:

- per le spese sanitarie sostenute nell'interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta (rigo RP2);
- per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nell'interesse del contribuente o di altri familiari non autosufficienti.
- per i contributi versati per il riscatto del corso di laurea del soggetto fiscalmente a carico, il quale non ha iniziato ancora l'attività lavorativa e non è iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza (righe da RP19 a RP21, codice 32).
- per le spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido da parte dei figli (righe da

RP19 a RP21, codice 33)

b) Spese sostenute dal contribuente nel proprio interesse:

- spese sanitarie sostenute dal contribuente affetto da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica;
- interessi per mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale;
- interessi per mutui ipotecari per acquisto di altri immobili;
- interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio;
- interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale;
- interessi per prestiti o mutui agrari;
- spese funebri;
- spese per intermediazione immobiliare;
- erogazioni liberali ai partiti politici;
- erogazioni liberali alle ONLUS;
- erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche;
- erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso;
- erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale;
- erogazioni liberali a favore della società di cultura "La Biennale di Venezia";
- spese relative a beni soggetti a regime vincolistico;
- erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche;
- erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo;
- erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale;
- spese veterinarie;
- spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi;
- erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

Spese che danno diritto alla detrazione del 41% o del 36%:

- spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e boschivo;
- spese per l'acquisto o l'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati;
- spese che danno diritto alla detrazione del 20%;
- spese per sostituzione di frigoriferi e congelatori;
- spese per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza;
- spese per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocità;
- spese, sostenute nel 2009, per l'acquisto di mobili, elettrodomestici, apparecchi televisivi e computer finalizzati all'arredo di immobili ristrutturati.

Spese che danno diritto alla detrazione del 55%:

- spese per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti;
- spese per interventi sull'involucro degli edifici esistenti;
- spese per l'installazione di pannelli solari;
- spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

Detrazioni per canoni di locazione:

- detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale;
- detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale;
- detrazione per i giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione per l'abitazione principale;

- detrazione per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro;
- detrazione per le borse di studio assegnate dalle Regioni o dalle Province autonome;
- detrazione per le donazioni all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera di Genova";
- detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida;

ONERI DEDUCIBILI

a) Spese sostenute dal contribuente nell'interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico:

- contributi previdenziali e assistenziali;
- contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale;
- contributi per forme pensionistiche complementari e individuali;

Sono inoltre deducibili le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili sostenute anche nell'interesse dei familiari anche se non a carico fiscalmente;

b) Spese sostenute dal contribuente nel proprio interesse:

- assegni periodici corrisposti al coniuge;
- contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari; erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose;
- erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non governative;
- erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute;
- erogazioni liberali a favore di università, enti di ricerca ed enti parco;
- rendite, vitalizi, assegni alimentari ed altri oneri.

IMPRESE DEL SETTORE TESSILE: QUANTIFICATO L'IMPORTO DELLA DETASSAZIONE (c.d. Tremonti-quater)

(Prov. Agenzia Entrate del 24/03/2011)



L'art. 4 del D.L. n. 40/2010 ha introdotto un incentivo (c.d. Tremonti-quater) che, in breve, si concretizza in una **detassazione valida ai fini Ires ed Irpef** (non rileva ai fini Irap) per i titolari di reddito d'impresa. Tale detassazione potrà essere utilizzata nel modello UNICO in occasione del versamento del saldo d'imposta in scadenza il prossimo 16 giugno 2011.

L'agevolazione è commisurata ai costi sostenuti tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010 per investimenti in ricerca riguardanti la realizzazione di prototipi e campioni.

Alla detassazione in parola, sono interessate solamente le imprese che esercitano attività rientranti nelle divisioni Ateco 13, 14 o 15 o nel codice attività 32.99.20 (solo in relazione alla fabbricazione di bottoni).

In termini operativi, l'impresa dovrà operare, in sede di compilazione del modello UNICO, una variazione in diminuzione dalla base imponibile del reddito di impresa, indipendentemente dal risultato di esercizio ottenuto; pertanto la detassazione in epigrafe opera anche in presenza di perdite.

Entro lo scorso 31/12/2010, le imprese interessate dovevano compilare ed inviare telematicamente un apposito modello (modello CRT), dove venivano dichiarati i dati richiesti relativi al valore degli investimenti agevolabili e al risparmio di imposta complessivo derivante.

Ora, considerato che le imprese interessate hanno ampiamente superato lo stanziamento finanziario previsto di 70.000.000 di euro, con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 24 marzo scorso, è stato stabilito che a ciascun contribuente spetta una percentuale di detassazione, rispetto all'importo richiesto mediante l'invio del modello CRT, **pari al 25,1903%**.

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI FEBBRAIO 2011

(Istat, Comunicato del 16/03/2011)



Come di consueto, l'Istat ha pubblicato l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di **febbraio 2011**, pubblicato ai sensi dell'art.81 della Legge n. 392/78 (*disciplina delle locazioni di immobili urbani*) e dell'art.54 della Legge n. 449/97 (*misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*).

L'indice è pari a 101,5. La variazione dell'indice, rispetto a quello del **corrispondente mese dell'anno precedente, è pari a +2,3%**. Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre 2010, per il **mese di febbraio 2011 è pari 0,769960**.

Nella tabella che segue si riportano i dati pubblicati dall'inizio dell'anno.

Mese	TABELLA VARIAZIONI 2011		COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE 2011		
	Variazioni % rispetto al corrispondente periodo		Indice ISTAT	Coefficiente di rivalutazione	Montante mese
	Dell'anno precedente	Di due anni precedenti			
GENNAIO	2,2	3,5	101,2	0,421749	1,00421749
FEBBRAIO	2,3	3,6	101,5	0,769960	1,00769960

Lo STUDIO

Documento chiuso in redazione in data 12/04/2011

Il servizio circolari è prodotto da Zucchetti spa

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

La riproduzione, in tutto o in parte, nonché ogni altra forma di diffusione della presente circolare, è consentita purché accompagnata dall'indicazione della società produttrice.